Soggetti in regime speciale OSS UE: obblighi ordinari per plafond esportatori e rimborsi trimestrali

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 802 del 9 dicembre 2021, fornisce i primi chiarimenti sull'incidenza delle operazioni dei soggetti identificati nel regime IVA OSS sulla determinazione dei requisiti per richiedere il **rimborso/compensazione IVA trimestrale** e per l'**acquisizione dello *status* di esportatore abituale**. Nel dettaglio, in risposta ad un quesito circa la possibilità di far confluire le operazioni attive effettuate a norma dell'articolo 41, comma 1, lettera *b)* del D.L. n. 331/1993 poste in essere dai soggetti che aderiscono al regime speciale *per i servizi resi da soggetti UE, per le* ***vendite a distanza intracomunitarie*** *di beni e per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro* ***facilitate da interfacce elettroniche****,* cd. **regime IVA OSS**, di cui all'articolo 74-*sexies* del D.P.R. n. 633/1972, nei calcoli per la determinazione del *plafond* per gli acquisti senza applicazione dell'IVA da parte degli esportatori abituali e per l'accesso alla possibilità di ottenere i cd. rimborsi trimestrali, l'Agenzia dopo aver riepilogato succintamente il contesto normativo di riferimento, conferma che non vi sono elementi sostanziali che inducano ad escludere le vendite a distanza di cui all'articolo 41, comma 1, lettere *b)* del D.L. n. 331/1993 dal calcolo del *plafond.* Allo stesso modo, evidenziano i tecnici di via del Giorgione, non vi sono ostacoli all'inserimento di dette operazione nel calcolo dei requisiti previsti dall'articolo 30, comma 2, lettera *b)* del

D.P.R. n. 633/1972 per ottenere i rimborsi trimestrali di cui all'articolo 38-*bis*, comma 2, del medesimo decreto IVA.

Inoltre, nel documento di prassi, riguardo le **modalità di documentazione delle operazioni** in esame, evidenziato che la dispensa dagli adempimenti per i soggetti che si avvalgono del regime speciale "*sembra*" riguardare esclusivamente le dinamiche dichiarative e documentali del regime stesso e **non può valere anche nel contesto dell'adozione, seppur concomitante, di strumenti definiti in ambito nazionale e connaturati da esigenze di controllo diverse**. Deve, pertanto, rilevarsi come, in assenza di interventi normativi di segno opposto, aggiungono le Entrate, i soggetti che effettuano vendite a distanza intracomunitarie, **anche se dichiarano e versano l'IVA mediante il regime OSS UE**, per potersi avvalere della possibilità di acquistare senza pagamento dell'IVA ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 633/1972 e dei requisiti per ottenere i rimborsi trimestrali *ex* art. 38-*bis* dello stesso decreto, debbano (in aggiunta alla documentazione delle operazioni secondo le regole previste nell'ambito del regime speciale unionale) devono continuare ad adottare le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza stabilite dalla normativa nazionale in via ordinaria.

In particolare, devono:

- registrare le operazioni nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 633/1972
- fatturare le stesse a norma dell'articolo 46 del D.P.R. n. 331/1993,
- presentare la dichiarazione IVA annuale inserendo le transazioni tra quelle di cui al **Quadro VE**, **Rigo VE30**, **campo 3** ai fini del *plafond*
- eventualmente presentare il modello TR, inserendo le operazioni ai **righi TA30** e **TD2** ai fini dei rimborsi trimestrali.